Area di competenza **3**
La Costituzione e la cittadinanza

Unità di apprendimento **5**
L'organizzazione della comunità

La responsabilità genitoriale

La riforma della filiazione (L. 219/2012) ha sostituito alla potestà dei genitori il concetto di **responsabilità genitoriale**, che incombe su entrambi i genitori (a meno che il figlio sia stato riconosciuto da uno solo).
Questa modifica è stata attuata in considerazione della evoluzione socio-culturale dei rapporti tra genitori e figli.
L'espressione «responsabilità genitoriale» è quella che meglio definisce i contenuti dell'impegno genitoriale, non più da considerare come una «potestà» sul figlio minore ma come un'assunzione di responsabilità da parte dei genitori nei confronti del figlio.
La modifica terminologica dà risalto alla diversa prospettiva che nel corso degli anni si è sviluppata: i rapporti genitori-figli non devono essere più considerati avendo riguardo al punto di vista dei genitori, ma occorre porre in risalto il superiore interesse dei figli minori. La riforma **non definisce puntualmente il concetto di responsabilità genitoriale** e tale scelta è illustrata dalla Relazione di accompagnamento nei seguenti termini: «Seguendo le scelte del legislatore del 1942, che non definì la potestà genitoriale, si è ritenuto di non definire la responsabilità genitoriale, in modo che tale nozione possa essere riempita di contenuti a seconda dell'evoluzione socio-culturale dei rapporti genitori-figli e possa essere in grado di adattarsi alle future evoluzioni». Gli studiosi del diritto definiscono la responsabilità genitoriale come l'*ufficio legalmente attribuito ai genitori di cura personale e patrimoniale del figlio*.
La responsabilità genitoriale dovrà essere esercitata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
La riforma richiede ai genitori di esercitare la responsabilità genitoriale di **comune accordo** e, sempre di comune accordo, di scegliere la **residenza** abituale del figlio minore.
Se tale accordo dovesse venir meno, vi è la possibilità per i genitori di **rivolgersi al giudice senza formalità**.
Il giudice potrà suggerire una soluzione solo dopo aver sentito i genitori e **ascoltato il minore** dodicenne (o infradodicenne, se capace di discernimento); se il disaccordo permane, il giudice individuerà il genitore che, nel singolo caso, apparirà più idoneo a curare l'interesse del figlio.
La responsabilità genitoriale non viene meno a seguito di separazione, divorzio, nullità o annullamento del matrimonio.